



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REBUILDING: realizzazione di interventi di capacity building a favore degli Ambiti territoriali, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020

FAQ – Domande frequenti

Indicazioni operative: Anci Liguria ha raccolto le domande più frequenti emerse a seguito della formazione erogata. Tale documento potrà essere integrato con le risposte ad ulteriori domande presentate nella specifica sezione “supporto” del sito di Anci Liguria.

- 1. Questione della valorizzazione del lavoro volontario: dove trovo riferimento normativo? Loro dicono che in Liguria c'è indicazione di usare una tabella specifica per la valorizzazione del lavoro volontario e non costo orario lordo per la qualifica equivalente da CCNL**

L'indicazione è contenuta all'interno del Dm.72/2021 pagina 12-13

- 2. Associazione Temporanea di Scopo: come deve essere costituita? È necessaria una scrittura privata autenticata? Firma del notaio? Registrazione semplice ad Agenzia delle Entrate?**

Per tutto ciò che precede – assenza di una normativa di riferimento, inclusione dell'ATS nella categoria dei contratti 'atipici' con autonomia di forma e di contenuto, nascita di obbligazioni e di responsabilità precise – risulta molto arduo ogni tentativo di individuare caratteristiche generali e soprattutto, fornire uno schema tipo (fac-simile) di atto costitutivo/statuto che invero dovrebbe essere ritagliato su misura alla costituenda ATS da professionisti esperti di aggregazioni tra organizzazioni del terzo settore e rivestito solo eventualmente dal notaio della forma solenne, cioè dell'atto pubblico (il notaio è necessario solo per la costituzione di ATS che intendono partecipare ad appalti pubblici oppure a bandi regionali/nazionali per la concessione di incentivi finanziari). [Costituzione di una ATS | Cevot - Tutta l'energia del volontariato](#)

Ho trovato un file inoltre in cui vi è la possibilità di procedere in tutti e tre i modi, sembrando quindi che possa essere l'ATS stessa a decidere con che atto formale costituirsi (lo allego).

- 3. Un ETS che si trova in composizione negoziata della crisi con professionista incaricato dalla Camera di Commercio può far parte dell'ATS (fase per prevenire la liquidazione dell'ETS)?**





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Lo strumento della composizione negoziata della crisi (d. lgs. n. 14/2019) si applica solo a imprese, quindi nel caso di ETS, solo a ETS che sono iscritti (oltre che al RUNTS) al Registro Nazionale delle Imprese, quindi che hanno partita IVA (cooperative, cooperative sociali, imprese sociali, le ODV, APS, fondazioni sono escluse). Poi l'istituto della composizione negoziata della crisi è uno strumento a cui l'impresa ricorre, generalmente, quando ha (o proprio per avere) prospettive di risanamento e non di chiusura/cessazione attività, prospettive che invece sono quelle che ha un'impresa in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata (peraltro sia la dottrina sia la giurisprudenza sono spaccate sul considerare compatibili o meno ad esempio la CNG e la liquidazione). Quindi la risposta alla domanda è affermativa.

4. Come comportarsi con IVA in caso di ipotesi di sanzionamento? Circolare 34E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate?

[CIR34e del 21 11 13.rtf \(agenziaentrate.gov.it\)](#)

b) Previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento

Il vincolo di effettiva corrispettività tra le somme erogate e l'attività finanziata, che riconduce l'erogazione nell'ambito dei rapporti contrattuali, è sicuramente denunciato dalla presenza in convenzione - anche tramite norme di rinvio - di clausole risolutive o di penalità dovute per inadempimento, strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti.

c) Criterio residuale

Anche l'assenza di tali clausole, tuttavia, non necessariamente comporta che si sia in presenza di una erogazione non corrispettiva, atteso che l'attività finanziata può comunque concretizzare un'obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale. Pertanto, in via meramente residuale, si dovrà concludere che l'erogazione di cui trattasi necessariamente si inquadra in un rapporto contrattuale e, pertanto, costituisce un corrispettivo, con il conseguente trattamento tributario di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto.

Nella circolare citata non trovo aspetti relativi alle sanzioni. La circolare precisa, agli organi di controllo, cioè alla guardia di finanza e alla corte dei conti, come si fa appunto a individuare due parti, una PA e un privato, che hanno eluso un rapporto contrattuale (che richiede l'applicazione dell'IVA) spacciandolo come un rapporto convenzionale (nel 2013 non c'era ancora la coprogettazione, ma le convenzioni con APS/ODV sì). In sintesi, il punto è sempre quello: si tratta di un corrispettivo di fatto per una prestazione resa (in tal caso si applica l'IVA) o no? Se il flusso di denaro tra PA e ETS è identificabile come corrispettivo, a prescindere da come lo chiama la PA negli atti ufficiali, allora si applica l'IVA, altrimenti no.

Nella circolare vengono specificati tre criteri con cui le autorità di controllo possono identificare una forma di erogazione di corrispettivi in un rapporto sinallagmatico (obbligazioni reciproche) mascherata da concessione di contributi a fronte di spese sostenute:

- La PA ha la proprietà dei risultati o dei beni prodotti alla fine del progetto/convenzione. Es.: se faccio una convenzione con un ETS per realizzare un evento pubblico in cui l'ETS si impegna a fare foto dell'evento





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- e nella convenzione si dice che la proprietà materiale dei diritti di autore per le foto è della PA e non dell'ETS, allora siamo nel caso di un corrispettivo (e si applica IVA)
- Se non è la prima opzione, allora si verificata un secondo aspetto: in convenzione è prevista qualche conseguenza a vantaggio della PA se l'ETS disattende gli impegni che si assume. Quindi se, ad esempio, si prevede una penale per un ritardo sul cronoprogramma relativamente alle azioni dell'ETS, allora è un corrispettivo e si applica l'IVA.
 - Se non è la prima opzione e non è nemmeno la seconda, si verifica altra cosa: la convenzione configura di fatto la presenza di obbligazioni contrattuali comunque? Cosa succede se l'ETS non rispetta gli impegni presi? L'unica conseguenza (e ciò dovrebbe comunque risultare dalla convenzione) dovrebbe essere che non prende i contributi perché non ha svolto le attività e quindi non ha speso soldi, o non prende i contributi perché li ha spesi per altre cose diverse da quelle che sono state concordate in convenzione e per le quali la PA si è impegnata al finanziamento.

Quindi, a prescindere da tali fattispecie, in ogni caso i rapporti tra PA e ETS che esulano dal codice dei contratti pubblici in quanto riconducibili agli istituti previsti negli articoli da 55 a 57 del CTS devono essere caratterizzati dall'assenza di un rapporto sinallagmatico, tale per cui qualsiasi trasferimento monetario dalla PA all'ETS deve configurarsi, di diritto e di fatto, come un contributo a rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate connesse alle attività a cui l'ETS si è impegnato in convenzione. Pertanto, come riportato in premessa dalla circolare stessa, "dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall'imposta". Chiaramente, l'agenzia delle entrate si è preoccupata di istruire gli organi investigativi e di controllo al fine di individuare situazioni di diritto configurati in uno degli istituti previsti nei tre articoli del CTS sopra citati, ma di fatto, per dolo o colpa delle parti, non riconducibili a tali istituti, bensì all'istituto dell'appalto pubblico, che ha natura contrattuale sinallagmatica, tale per cui il trasferimento monetario dalla PA all'ETS è a tutti gli effetti un corrispettivo (obbligazione della PA) per attività rese alla PA dall'ETS (obbligazione dell'ETS), dato che le erogazioni qualificabili come "configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell'imposta in esame [IVA] vi saranno assoggettate".

